

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. 3010 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2711 DEL 25 Settembre 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE

Direttore del Servizio: Dott.ssa Maria Grazia Figus

Firmato digitalmente da:FIGUS MARIA GRAZIA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:22/09/2017 12:49:13

OGGETTO: Dipendente Matricola n. 3617 Coadiutore amministrativo a tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile, di cui all'art.42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001. (Periodo dal 09.10.2017 al 07.11.2017)

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott.ssa Maria Pamela Giorno

Firmato digitalmente da:GIORNO MARIA PAMELA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:22/09/2017 10:55:38

Posizione Organizzativa. Dott.ssa Maddalena Giuliana Dore

Firmato digitalmente da:DORE MADDALENA GIULIANA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:22/09/2017 12:52:10

La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi dal 25/09/2017 al 10/10/2017

Servizio Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO l'art. 16, c. 8, Legge regionale 27 Luglio 2016, n. 17, secondo il quale, limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi legge in parola, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto *"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute"*, in particolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non oggetto di modifica da parte della stessa;

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore struttura complessa del servizio del personale risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che il dipendente Matricola n. 3617, Coadiutore amministrativo, assunto a tempo indeterminato, chiede che gli vengano concessi n. 30 giorni di permesso di congedo retribuito, per assistere il familiare disabile (Coniuge – Verbale Commissione Medica del 04.05.2015 - Non soggetto a revisione), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001 per il periodo dal 09.10.2017 al 07.11.2017;

PRESO ATTO che, con Nota Protocollo n. 38021 del 14.08.2015, il dipendente in parola è stato autorizzato ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992;

VISTO l'art. 42 comma 5 e ss., così come modificato dal D. Lgs 119/2011 che ha ridefinito in materia di congedo per assistenza a persona con grave disabilità gli ambiti di applicazione e le modalità di fruizione, in particolare stabilendo direttamente ed espressamente l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e le condizioni in cui si può scorrere tale ordine in favore del legittimato di ordine successivo;

PRESO ATTO che il dipendente, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopraccitata, ed in particolare che la persona assistita è convivente e non è ricoverata a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata;

RITENUTO, altresì, che la durata massima del congedo straordinario è quella di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente e che tale limite massimo individuale ricomprende anche l'aspettativa per gravi e documentati motivi familiari individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000, dal Reg. Interm. n.278/2000, fruiti, allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999;

PRESO ATTO che il dipendente non ha usufruito di alcuna aspettativa di cui sopra né tantomeno di permessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 per assistere il familiare con disabilità;

VISTO l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il cui comma 5 ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

VERIFICATO che le competenze stipendiali spettanti al dipendente in parola sono d'importo inferiore rispetto ai valori massimali previsti per l'indennità economica succitata;

PRESO ATTO che il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere, per l'anno 2017, l'importo pari a euro 47.446,00, tenuto conto del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1 c.287 - Circolare INPS n. 19 del 31/01/2017;

PRECISATO CHE tutta la documentazione necessaria e presupposta è conservata agli atti dell'ufficio personale;

VISTO il D. Lgs. n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" *artt. 4 c. 4 bis e 20 – Congedi per eventi e cause particolari*;

VISTO il D. Lgs. n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, L. n. 53/2000" *art.42, c. 5, così come modificato dal D. Lgs. n. 119/2011*;

VISTA la Legge n. 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", art. 3, c.106 – *Congedo per l'assistenza ai disabili*;

VISTA la Circolare INPS n. 19 del 31/01/2017, art. 12.3 - *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, c.5 del D. Lgs. n.151/2001*;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013;

VISTA la Legge n. 104/1992;

VISTA la L. R. n. 17 del 27 luglio 2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)"

DETERMINA

Per i motivi integralmente esposti in premessa:

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge suindicate, il dipendente Matricola n. 3617, Coadiutore amministrativo assunto a tempo indeterminato, ad usufruire di giorni n. 30 di congedo retribuito di cui all'oggetto per assistere il familiare invalido (coniuge) per il periodo dal 09.10.2017 al 07.11.2017;
- di dare atto altresì che, per il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano carattere fisso e continuativo e che non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio, ma sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa come stabilito dalla Circolare Inpdap n. 11 del 2001;
- di incaricare dell'esecuzione del presente Provvedimento il Servizio del Personale – Settore Economico.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Grazia Figus

Firmato digitalmente da:FIGUS MARIA GRAZIA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unità:Servizio Sanitario Regionale
Data:22/09/2017 12:49:51